

## **Sintesi del rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) relativo al monitoraggio dei rinvii da aprile 2020 à marzo 2021**

---

### **I. Introduzione**

1. La presente sintesi del Rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) relativo al monitoraggio dei rinvii in applicazione del diritto degli stranieri da aprile 2020 a marzo 2021<sup>1</sup> presenta un sunto delle principali constatazioni e raccomandazioni della Commissione durante il periodo in esame<sup>2</sup>.
2. La CNPT monitora tutti i rinvii per via aerea del livello 4. Il presente rapporto riguarda il periodo da aprile 2020 a marzo 2021, periodo segnato dalla pandemia di COVID-19.
3. La CNPT ha accompagnato 23 rinvii coatti per via aerea, tutti del livello 4<sup>3</sup>. Ha tuttavia constatato che su quattro voli vi erano persone in via di principio disposte a un ritorno autonomo nei rispettivi Paesi, ma rimpatriate con un volo speciale a causa del traffico aereo perturbato. Nell'ambito dei rinvii per via aerea monitorati dalla CNPT sono state rimpatriate in totale 119 persone, tra cui sette famiglie e 19 minori.
4. Nel giugno 2019 la Commissione aveva deciso di monitorare in modo mirato i rinvii di livello 2 e 3<sup>4</sup> a causa del possibile ricorso a misure coercitive. Tra il novembre 2019 e il marzo 2021 la Commissione ha monitorato 25 rinvii di livello 2 e 3. Contrariamente al controllo dei rinvii di livello 4, la Commissione si è concentrata esclusivamente sull'osservazione della presa in carico e del trasferimento, nonché dell'organizzazione a terra nell'aeroporto di partenza.
5. Durante l'anno in esame la Commissione ha proseguito la collaborazione con il meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) del Kosovo per quanto riguarda il monitoraggio della consegna delle persone da rimpatriare alle autorità kosovare. Due rinvii a destinazione del Kosovo, uno di livello 2 e uno di livello 3, sono stati oggetto di un monitoraggio congiunto tra la CNPT e l'autorità omologa kosovara.

### **II. Costatazioni e raccomandazioni**

#### **A. Presa in carico da parte delle autorità**

6. Nel complesso la Commissione ha notato che il personale incaricato di eseguire i rinvii faceva prova di un comportamento professionale e rispettoso nei confronti delle persone da rimpatriare. Rileva in particolare la disponibilità all'ascolto e la pazienza delle scorte di polizia nella maggioranza dei casi monitorati.
7. La presa in carico dei bambini, segnatamente dei più piccoli, e delle famiglie da rimpatriare è giudicata globalmente positiva. La Commissione ritiene tuttavia problematica, nel quadro delle operazioni di rinvio, la presa in carico durante la notte di famiglie con bambini<sup>5</sup>. **La**

---

<sup>1</sup> Voli speciali effettuati fino al 31 marzo 2021.

<sup>2</sup> **La versione dettagliata del rapporto è disponibile in francese. Tale versione fa fede.**

<sup>3</sup> Livello d'esecuzione 1 secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera a OCoe.

<sup>4</sup> Questi livelli sono definiti dall'articolo 28 capoverso 1 lettere b e c OCoe.

<sup>5</sup> Ossia tra mezzanotte e le cinque del mattino. In due altri casi, la presa in carico è stata effettuata verso le sei del mattino. La Commissione approva il fatto che nel Cantone di Vaud la polizia non possa effettuare interventi di rinvio di famiglie prima delle sei.

**Commissione raccomanda pertanto alle autorità competenti di evitare, nel quadro del rinvio di famiglie con bambini, interventi durante la notte<sup>6</sup>.**

8. Inoltre la Commissione deplora ancora una volta che dei bambini siano stati testimoni dell'applicazione di misure coercitive nei confronti di un genitore o di entrambi i genitori e/o nei confronti di terzi in casi in cui una famiglia è stata rinvia insieme ad altre persone<sup>7</sup>. Essa ricorda che una tale situazione può traumatizzare un bambino.
9. Le conoscenze linguistiche delle scorte di polizia nel complesso erano sufficienti per garantire una buona interazione con le persone da rimpatriare. Invece, in cinque casi, la comunicazione tra le persone da rimpatriare e la scorta di polizia è stata particolarmente difficile a causa delle barriere linguistiche e dell'assenza di un interprete<sup>8</sup>. In tre di questi casi, i minori hanno fatto da interpreti tra i loro genitori e gli operatori traducendo in parte le discussioni. **La Commissione ritiene che i minori non dovrebbero in alcun caso fare da interpreti a causa della loro vulnerabilità<sup>9</sup>. La Commissione ripete la raccomandazione precedente, secondo cui le autorità competenti dovrebbero affidare la missione a personale dotato di conoscenze linguistiche che permettano di comunicare con le persone da rimpatriare o altrimenti di ricorrere a un interprete<sup>10</sup>.**
10. La Commissione ha monitorato almeno due rinvii durante i quali le persone da rimpatriare hanno potuto, su richiesta, disporre di un telefono cellulare. **La Commissione ricorda che le persone da rimpatriare devono avere la possibilità di informare persone vicine o terzi del loro imminente rinvio. A tal fine la Commissione invita le autorità competenti a mettere sistematicamente a disposizione delle persone da rimpatriare un telefono cellulare prima dell'imbarco<sup>11</sup>.**

## **B. Coercizione e misure di polizia**

### **a. Impiego della coercizione di polizia durante i trasferimenti all'aeroporto**

11. In generale, gli osservatori della CNPT continuano a essere testimoni dell'eterogeneità delle attuali pratiche cantonali per quanto riguarda la presa in carico e il trasferimento all'aeroporto delle persone da rimpatriare, segnatamente per quanto riguarda il ricorso ai mezzi di immobilizzazione. **La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure urgenti per armonizzare le pratiche di polizia nell'ambito dei rinvii.**

---

<sup>6</sup> Cfr. *Guidance to respect children's rights in return policies and practices*, IOM, UNICEF, United Nations Human Rights Europe Regional office, Child Circle, ECRE, Save the Children, PICUM, settembre 2019, pag. 24; *Returning unaccompanied children: fundamental rights consideration*, European Union Agency For Fundamental Rights (FRA), 2019, pag. 26.

<sup>7</sup> Cfr. *Guidance to respect children's rights in return policies and practices*, IOM, UNICEF, United Nations Human Rights Europe Regional office, Child Circle, ECRE, Save the Children, PICUM, settembre 2019, pag. 25; *Returning unaccompanied children: fundamental rights consideration*, European Union Agency For Fundamental Rights (FRA), 2019, pag. 27.

<sup>8</sup> In un caso la Commissione non ha monitorato il trasferimento. I problemi linguistici sono sorti durante l'organizzazione a terra all'aeroporto di partenza.

<sup>9</sup> Cfr. CNPT, rapporto da aprile 2017 al 2018, n. 13 (disponibile soltanto in francese).

<sup>10</sup> Cfr. segnatamente CNPT, rapporto da maggio 2013 ad aprile 2014, n. 21 (disponibile soltanto in francese).

<sup>11</sup> CPT/Inf (2019) 14, n. 31.

12. Sui 37 trasferimenti monitorati, la Commissione fa notare che in poco meno della metà dei casi le scorte hanno completamente rinunciato a usare mezzi di contenzione<sup>12</sup>. La Commissione ha notato che in quattro casi sono stati usati a titolo preventivo una cintura e/o mezzi di immobilizzazione ai polsi, alle caviglie e/o alle braccia. In un caso, gli agenti di scorta hanno rinunciato a fissare i mezzi di immobilizzazione perché l'interessato si spostava con le stampelle. Nel 43 per cento dei casi, le persone da rimpatriare sono state parzialmente immobilizzate durante il trasferimento<sup>13</sup>, in alcuni casi con manette o con la cintura *Kerberus*. **La Commissione chiede con insistenza alle autorità di rinunciare a qualsiasi forma di coercizione durante i trasferimenti e di limitarne l'applicazione ai soli casi di pericolo imminente per la sicurezza degli interessati o di altri**<sup>14</sup>.
13. La Commissione ha accompagnato il trasferimento di sette famiglie, una delle quali era disposta a un ritorno autonomo, ma è stata collocata in un rinvio di livello 4 a causa della diminuzione del traffico aereo durante la pandemia. I genitori non sono stati immobilizzati durante il trasferimento. Nelle sei altre famiglie, tre padri sono stati parzialmente immobilizzati. **La Commissione chiede alle autorità competenti di rinunciare a immobilizzare i genitori**<sup>15</sup>.
14. La Commissione ha osservato il caso di un ragazzino di undici anni che è stato ammanettato per circa 40 minuti dopo essere stato separato dalla madre ed essersi dibattuto durante la presa in carico. La CNPT ha chiesto alle autorità cantonali competenti di prendere posizione riguardo a questo incidente. Nella sua risposta<sup>16</sup>, la polizia cantonale lucernese fa notare che il minore è stato immobilizzato quando è stato collocato nel veicolo noleggiato per il trasferimento per evitare che si ferisse, dopo che si era colpito alla testa e aveva tentato di sbattere la testa contro i sedili e il finestrino del veicolo. I mezzi di immobilizzazione sono stati tolti dopo che il ragazzino si è calmato e che la madre lo ha raggiunto nel veicolo. La Commissione si chiede perché nella fattispecie non siano state prese in considerazione misure di distensione. **La Commissione ritiene che i minori non debbano in alcun caso essere oggetto di misure coercitive**<sup>17</sup>.
15. In due casi, sono state ammanettate a titolo preventivo mani e caviglie di persone da rimpatriare, in uno di questi casi con manette di metallo, per la durata del trasferimento all'aeroporto<sup>18</sup>. La Commissione ha chiesto alle autorità del Vallese di precisare le ragioni dell'applicazione dei mezzi di immobilizzazione, segnatamente delle manette di metallo

---

<sup>12</sup> L'uso dei mezzi di immobilizzazione è disciplinato dagli articoli 6a e 23 OCoe. Cfr. anche CDDGP, Procédures types relatives aux questions médicales et aux mesures de contrainte lors de la prise en charge et des transferts à l'aéroport, aprile 2015, che sottolinea l'importanza del principio di proporzionalità in occasione della presa in consegna del rimpatriando nel luogo di detenzione e del suo trasferimento all'aeroporto.

<sup>13</sup> Cfr. al riguardo CPT, *Report to the Government of the United Kingdom on the visit to the United Kingdom from 22 to 24 October 2012* (disponibile in inglese), CPT/Inf (2013) 14, n. 20. La CPT giudica eccessivo l'uso delle manette per più ore allorché una persona si trova sotto stretta sorveglianza di due agenti di scorta esperti; Parere del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, 4 luglio 2017, n. 18.

<sup>14</sup> Cfr. al riguardo CNPT, rapporto da aprile 2017 a marzo 2018, n. 19; *Guidance to respect children's rights in return policies and practices*, IOM, UNICEF, United Nations Human Rights Europe Regional office, Child Circle, ECRE, Save the Children, PICUM, settembre 2019, pag. 25.

<sup>15</sup> Cfr. al riguardo CNPT, rapporto da maggio 2016 a marzo 2017, n. 20.

<sup>16</sup> Risposta del 6 luglio 2020.

<sup>17</sup> Cfr. segnatamente *Guidance to respect children's rights in return policies and practices*, IOM, UNICEF, United Nations Human Rights Europe Regional office, Child Circle, ECRE, Save the Children, PICUM, settembre 2019, pag. 25; *Returning unaccompanied children: fundamental rights consideration*, European Union Agency For Fundamental Rights (FRA), 2019, pag. 27.

<sup>18</sup> Questi casi sono stati osservati nei Cantoni di San Gallo e del Vallese.

alle caviglie<sup>19</sup>. Nella sua risposta<sup>20</sup> la polizia cantonale vallesana sostiene di aver fatto ricorso alle manette, segnatamente alle caviglie, a causa dei precedenti dell'interessato e della sua opposizione al rinvio. **Anche se la Commissione capisce in parte gli argomenti fatti valere dalla polizia nella fattispecie, essa ritiene che la decisione di immobilizzare la persona nel momento della presa in carico avrebbe dovuto essere rivalutata e adeguata al comportamento della persona durante il trasferimento. Peraltro la Commissione ricorda che reputa inappropriato l'impiego di manette di metallo alle caviglie<sup>21</sup>.**

16. La Commissione è stata testimone di un caso in cui una persona è giunta all'aeroporto con polsi e caviglie immobilizzati e con un casco da boxe. Il casco è stato tolto su richiesta della polizia dell'aeroporto<sup>22</sup>. La Commissione ha chiesto precisioni alle autorità cantonali ginevrine. Nella sua risposta<sup>23</sup> la polizia ginevrina rileva che l'interessato è stato immobilizzato dalla Securitas SA, incaricata della presa in carico e del trasferimento, secondo le vigenti norme sul trasporto di detenuti. Al suo arrivo all'aeroporto, all'interessato è stato messo un casco in testa per evitare che tentasse di sbattere la testa al passaggio della porta metallica per accedere alla sala riservata all'organizzazione a terra. **La Commissione ricorda che i mezzi di immobilizzazione dovrebbero essere riservati ai casi in cui le persone da rimpatriare costituiscono un pericolo imminente per la loro sicurezza o la sicurezza di altri. Infine, il casco dovrebbe essere utilizzato soltanto in casi eccezionali<sup>24</sup>.**

#### **b. Ricorso alla coercizione di polizia nell'ambito di rimpatri coercitivi per via aerea**

17. Nel corso del periodo in esame, la Commissione ha notato che le scorte hanno rinunciato ad applicare mezzi di immobilizzazione modulari ai polsi<sup>25</sup> soltanto nel 43 per cento circa dei casi di rinvio<sup>26</sup>. Approva tuttavia il fatto che durante il volo nella maggior parte dei casi i mezzi di immobilizzazione sono stati allentati o rimossi. **La Commissione chiede ai corpi di polizia cantonali di limitare l'applicazione della coercizione ai casi in cui vi è pericolo imminente per la sicurezza dell'interessato o di altri. Peraltro la Commissione ricorda che i mezzi di immobilizzazione devono essere rimossi appena la situazione lo permette.**

18. In due casi la Commissione ha chiesto alle autorità cantonali competenti di precisare i motivi del ricorso a mezzi di immobilizzazione parziale. Il primo caso riguarda una persona

---

<sup>19</sup> Le manette di metallo alle caviglie sono attaccate a una catena.

<sup>20</sup> Colloquio telefonico del 28 aprile 2021.

<sup>21</sup> Cfr. al riguardo CNPT, rapporto da aprile 2019 a marzo 2020, n. 23.

<sup>22</sup> Questo caso è stato osservato all'aeroporto di Ginevra. La presa in carico non ha potuto essere oggetto di un monitoraggio.

<sup>23</sup> Risposta del 16 aprile 2021.

<sup>24</sup> Cfr. CNPT, rapporto da maggio 2013 ad aprile 2014, n. 15 (disponibile soltanto in francese): «La Commissione si mostra critica nei confronti di questo tipo di dispositivo per motivi medici. Il casco dovrebbe quindi essere utilizzato soltanto in casi eccezionali. Se del caso, gli interessati devono essere oggetto di una sorveglianza regolare da parte di accompagnatori medici.»

<sup>25</sup> Immobilizzazione parziale: utilizzazione di mezzi di immobilizzazione dei polsi, delle caviglie e delle braccia e apposizione di una cintura. Di norma sono applicate soltanto le manette ai polsi, che a loro volta sono fissate alla cintura e le persone possono camminare autonomamente. In caso di forte resistenza fisica l'immobilizzazione parziale può essere trasformata in qualsiasi momento in integrale, fissando alla cintura le manette applicate alle caviglie e ai polsi.

<sup>26</sup> CDDGP, Direttiva per i voli speciali, 1° gennaio 2016.

da rimpatriare che è stata parzialmente immobilizzata al suo arrivo all'aeroporto di Zurigo, ma non era stata immobilizzata durante il trasferimento e non aveva manifestato alcun segno di opposizione. La polizia dell'aeroporto di Zurigo ha risposto di aver applicato mezzi di immobilizzazione parziale a causa delle turbe psichiche della persona e quindi per evitare possibili rischi di aggressività nei confronti di altri<sup>27</sup>. Secondo la Commissione non è possibile in alcun caso concludere soltanto in base a una diagnosi psichiatrica che una persona è pericolosa per altri, perché la pericolosità non dipende solamente da uno stato psichico. Nel secondo caso, una persona da rimpatriare è rimasta immobilizzata all'aeroporto di Ginevra durante l'organizzazione a terra, anche se era rimasta calma e non aveva opposto alcuna resistenza. Nella sua risposta<sup>28</sup>, la polizia ginevrina fa notare che i mezzi di immobilizzazione sono stati apposti alle braccia dell'interessato secondo l'apprezzamento del capo della scorta. I mezzi di immobilizzazione sono stati rimossi alla partenza dell'aereo. La Commissione ritiene che nei due succitati casi il ricorso ai mezzi di immobilizzazione non era giustificato dall'atteggiamento degli interessati ed era di conseguenza sproporzionato.

19. La Commissione ha osservato che le persone da rimpatriare parzialmente immobilizzate durante l'organizzazione a terra all'aeroporto di Zurigo sono nella maggior parte dei casi collocate su una sedia e sorvegliate da cinque agenti di scorta al massimo. La Commissione ritiene questa pratica sproporzionata e poco rispettosa della dignità della persona interessata.
20. La Commissione tiene a sottolineare il caso di una persona da rimpatriare alla quale non è stato applicato alcun mezzo di immobilizzazione durante l'organizzazione a terra; malgrado la sua prevista opposizione ha potuto scegliere se sedersi o no durante i preparativi del volo. La Commissione approva la presa a carico individualizzata dell'interessato da parte di un agente di scorta esperto.
21. La Commissione ha osservato che, su un totale di 79<sup>29</sup> persone rinviate, nove persone sono state completamente immobilizzate<sup>30</sup>. In quattro casi, il dispositivo è stato completato con diverse tecniche di polizia, segnatamente una cintura supplementare attorno agli avambracci o ai piedi e attaccata al sedile dopo che le persone hanno preso posto in aereo. Nella maggior parte dei casi, l'immobilizzazione completa è stata riservata alle persone che si sono opposte al rinvio con la forza o hanno categoricamente rifiutato di cooperare. In un caso la tensione è aumentata quando la persona ha chiesto il suo denaro durante l'organizzazione a terra senza riceverlo subito. Essa è stata completamente immobilizzata dopo aver resistito con forza all'imbarco.
22. La Commissione fa notare che i dispositivi di immobilizzazione totale sono spesso allentati durante il volo. In un caso, il dispositivo è però stato mantenuto fino all'arrivo.
23. In sei casi di immobilizzazione totale è stato usato anche un casco da boxe<sup>31</sup>. Il casco è stato tolto durante il volo. Due volte è stato usato un dispositivo anti-sputo, una volta è stato applicato direttamente sulla testa e una volta sul casco da boxe. A tale riguardo la

---

<sup>27</sup> Risposta della polizia dell'aeroporto di Zurigo del 12 gennaio 2021.

<sup>28</sup> Risposta del 16 aprile 2021.

<sup>29</sup> Persone adulte e annunciate per un volo di livello 4.

<sup>30</sup> Tra queste non vi erano minori.

<sup>31</sup> Cfr. al riguardo CNPT, rapporto da aprile 2019 a marzo 2020, n. 23

Commissione ricorda che questa misura dovrebbe essere utilizzata soltanto come ultimo mezzo e che il viso dell'interessato dovrebbe essere visibile e riconoscibile malgrado il dispositivo<sup>32</sup>. In due casi è stato collocato una protezione di gommapiuma tra la persona da rimpatriare e l'oblò.

24. La Commissione rileva che una persona da rimpatriare è stata totalmente immobilizzata e trasportata sull'aereo su una sedia a rotelle, una pratica che ha ritenuto degradante<sup>33</sup>.
25. Durante quattro voli, persone disposte a un rientro autonomo nei rispettivi Paesi<sup>34</sup> sono state rimpatriate su un volo speciale a causa del COVID-19 e delle perturbazioni del traffico aereo. Le persone in questione sono state separate dalle altre persone da rimpatriare sia durante l'organizzazione a terra sia durante il volo. La scorta di polizia è stata collocata a una certa distanza durante il volo. La Commissione ha tuttavia notato che le persone in questione sono state accompagnate in bagno dalla scorta. Inoltre, la porta del bagno è rimasta leggermente socchiusa. In un caso un padre è stato ammanettato prima del decollo perché si era voluto alzare. Le manette gli sono state tolte dopo il decollo.

#### **c. Ricorso alla coercizione di polizia nell'ambito dei rimpatri aerei congiunti con l'Unione europea**

26. La Commissione ha accompagnato due voli congiunti con l'Unione europea, uno dei quali organizzato dalla Svizzera. Nel quadro del volo organizzato dalla Svizzera, tre persone da rimpatriare sono state parzialmente immobilizzate a titolo preventivo. I mezzi di immobilizzazione sono stati rimossi dopo il decollo. Una persona da rimpatriare non è stata oggetto di alcun mezzo di immobilizzazione. Sull'altro volo, la scorta di polizia ha rinunciato a immobilizzare parzialmente la persona da rimpatriare.
27. In un caso, la Commissione non ha potuto accompagnare il volo congiunto europeo fino a destinazione per mancanza di posto a causa delle restrizioni imposte dal COVID-19. Contrariamente a quanto annunciato, non è stata garantita alcuna forma di controllo durante tale volo europeo, cosa che la Commissione reputa inaccettabile.

#### **d. Volo charter**

28. La Commissione ha anche accompagnato un volo charter noleggiato per rimpatriare un gruppo di persone disposte a un ritorno volontario nel loro Paese d'origine. 15 persone sono state rimpatriate con questo volo. Tra di loro vi erano due famiglie con figli e tutte sono arrivate in modo autonomo all'aeroporto e hanno passato le abituali formalità di check-in, controllo e imbarco. La scorta di polizia in civile era presente davanti alla porta d'imbarco. Prima dell'imbarco gli agenti hanno indossato un gilet di identificazione. Disponevano di un sacco contenente manette e cintura. Durante il volo, la scorta ha preso posto nella parte anteriore e posteriore dell'aereo e accanto alle uscite di soccorso. Un rappresentante della SEM presente durante il volo ha informato le persone che la polizia si trovava a bordo dell'aereo e sarebbe intervenuta soltanto in caso di problemi di

---

<sup>32</sup> Cfr. al riguardo CNPT, rapporto da aprile 2019 a marzo 2020, n. 27

<sup>33</sup> Cfr. le raccomandazioni della CNPT nei suoi rapporti da maggio 2016 a marzo 2017, n. 28; da maggio 2013 ad aprile 2014, n. 16 e da maggio 2014 ad aprile 2015, n. 19.

<sup>34</sup> Livello d'esecuzione 1 secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera a OCoe.

sicurezza. Durante il volo la scorta di polizia e le persone da rimpatriare non hanno avuto alcuna interazione.

### **C. Consegna delle persone rimpatriare alle autorità del Paese di destinazione**

29. Nel quadro della collaborazione con l'ufficio dell'ombudsman del Kosovo<sup>35</sup>, un rinvio a destinazione del Kosovo è stato oggetto di un monitoraggio congiunto tra la CNPT e l'autorità omologa kosovara. Membri del NPM del Kosovo erano presenti all'aeroporto e hanno monitorato lo svolgimento delle operazioni di consegna della persona da rimpatriare alle autorità kosovare. Secondo le informazioni trasmesse, la persona da rimpatriare è stata presa in carico da un addetto alla migrazione prima di essere scortata al controllo passaporti e poi all'ufficio rimpatri del Ministero degli Interni all'aeroporto di Pristina, dove ha ricevuto informazioni riguardanti la procedura e i programmi relativi al ritorno. Ha avuto la possibilità di recarsi all'unità medica dell'aeroporto, ma non lo ha chiesto. Le autorità le hanno fornito un trasporto gratuito fino a un centro d'accoglienza di Pristina perché non sapeva dove alloggiare. In nessun momento la persona da rimpatriare è stata immobilizzata.

### **D. Assistenza medica**

30. Dall'esame dei rapporti di missione di Oseara SA e in base alle proprie osservazioni, la Commissione constata che durante i rimpatri aerei monitorati sono stati garantiti la sorveglianza e l'accompagnamento medico dei rimpatriandi. In un'occasione, la persona da rimpatriare ha rifiutato un colloquio con un medico.

31. In generale, la Commissione fa notare che il personale medico di Oseara SA compie la sua missione con professionalità e impegno. Invece, in alcune occasioni, secondo il parere della Commissione, il personale medico incaricato della missione ha fatto prova di grande familiarità nei confronti della scorta di polizia di fronte alle persone da rimpatriare, dando l'impressione di mancare di distanza professionale nei confronti della polizia.

32. La Commissione rileva che in un caso la procedura di rinvio è stata annullata dal medico presente durante l'organizzazione a terra a causa dello stato di salute della persona da rimpatriare. A tale riguardo la Commissione sottolinea che, in presenza di controindicazioni di ordine medico, il medico che partecipa al rimpatrio deve poter interrompere il rinvio in ogni momento.

### **E. Informazioni fornite alle persone da rimpatriare**

33. Nel complesso, la Commissione ha notato che le scorte hanno informato le persone da rimpatriare sullo scopo e la destinazione del trasferimento nonché sulle misure coercitive che avrebbero potuto essere applicate in caso di resistenza durante la presa in carico.<sup>36</sup> Tuttavia, in almeno sette casi, le informazioni trasmesse dalle scorte erano sommario o incomprensibili a causa di un problema linguistico. **La Commissione tiene a ribadire con forza le sue raccomandazioni in materia, secondo cui le persone da rimpatriare**

---

<sup>35</sup> The Ombudsperson Institution of the Republic of Kosovo. Per maggiori informazioni cfr. il sito Internet <https://oik-rks.org/en/>.

<sup>36</sup> Cantoni di Berna, Ginevra, Lucerna, del Vallese e di Zurigo.

devono essere informate in modo trasparente e in una lingua che comprendono sullo svolgimento del rinvio<sup>37</sup>.

#### F. Rinvio di famiglie con figli

34. Nel corso del periodo in esame, la Commissione ha monitorato due casi di rinvio scaglionato. In un caso, il padre è stato rinvioato senza la moglie e i due figli minorenni. In un altro caso, il figlio adulto, assente nel momento in cui la sua famiglia è stata rinvioata con un volo di linea, è stato rinvioato con un volo di livello di esecuzione 4. **La Commissione giudica inadeguato e sproporzionato il rinvio scaglionato di famiglie con figli in quanto questa misura non tiene sufficientemente conto del benessere dei figli e dell'unità familiare<sup>38</sup>. Tuttavia, nei casi in cui i membri di una famiglia sono rinvioati separatamente, le autorità devono provvedere a che la separazione sia di breve durata.**

#### III. Monitoraggio dei rinvii di livello 2 e 3

35. La Commissione ha preso nota con preoccupazione del fatto che i rinvii di livello 3 sono eseguiti senza chiara distinzione dai rinvii di livello 2<sup>39</sup> e ciò malgrado l'importante differenza tra i due livelli per quanto concerne le misure di coercizione autorizzate. **In generale, la Commissione si interroga sulla pertinenza dei livelli di esecuzione 2 e 3 se in pratica non vi è tra di essi che una piccola differenza. Ritene necessaria una riflessione a tale riguardo. La Commissione chiede ai corpi di polizia cantonali di limitare l'applicazione della coercizione ai soli casi di pericolo imminente per la sicurezza dell'interessato o di altri e alla più breve durata possibile. Infine, tenuto conto delle misure coercitive autorizzate nel quadro dei rinvii di livello 3, dovrebbe essere garantito un monitoraggio indipendente in particolare dei trasferimenti e dell'organizzazione a terra<sup>40</sup>.**

36. La Commissione rileva peraltro che alcune problematiche sono simili a quelle osservate nel quadro dei rinvii di livello 4. Ricorda che a tale riguardo le raccomandazioni formulate nel capitolo precedente valgono anche per i rinvii di livello 2 e 3.

---

<sup>37</sup> Cfr. segnatamente art. 19 cpv. 2 OCoe; CNPT, rapporto da maggio 2016 ad aprile 2017, capitolo IV "Informations données aux personnes à rapatrier" (informazioni fornite alle persone da rimpatriare). Cfr. anche *Guidance to respect children's rights in return policies and practices*, IOM, UNICEF, United Nations Human Rights Europe Regional office, Child Circle, ECRE, Save the Children, PICUM, settembre 2019, pag. 25; *Returning unaccompanied children: fundamental rights consideration*, European Union Agency For Fundamental Rights (FRA), 2019, pag. 4.

<sup>38</sup> Cfr. CNPT, rapporto da aprile 2017 a marzo 2018, n. 46.

<sup>39</sup> Parere del Consiglio federale del 23 maggio 2018 sull'interpellanza presentata da Lisa Mazzone sui rimpatri coatti (18.3265), n. 2.

<sup>40</sup> Cfr. anche rapporto del Sottocomitato per la prevenzione della tortura (SPT) in seguito alla visita effettuata in Svizzera dal 27 gennaio al 7 febbraio 2019, n. 143 (CAT/OP/CHE/ROSP/1/R.1).